

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione III civile

SENTENZA

CRONOLOGICO

REPERTORIO

1540/2007
5008/07
2742/07

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. ri:

Dott. Luciana Breggia

Presidente

Dott. Angelo Antonio Pezzuti

Giudice

Dott. Silvia Chiarantini

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 5929-2005 R.G. promossa con atto di citazione
DA

[redacted] e [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Calabrese
Ioppolo ed elett. domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Solforino n. 28
come da mandato e procura a margine dell'atto di citazione ù

Attori

CONTRO

[redacted] in persona del suo legale rappresentante
Direttore generale Luigi Minischetti rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Taccetti elett. domiciliata presso il suo studio in Firenze via G. Modena n. 10 come
da mandato e procura in calce all'atto di citazione notificato

Convenuta

Così decisa a seguito di camera di consiglio del 16.5.2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.4.2005 [redacted] e [redacted] convenivano in
giudizio la [redacted] per sentire dichiarare in via
principale la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle
obbligazioni Argentina in atti descritte per violazione delle norme imperative di cui
agli artt. 21 lett. a) e b) del TUIF, 26 28 e 29 Reg. Consob e in relazione all'art. 1418
c.c. con condanna alla restituzione integrale della somma di euro 89.000,00

corrisposta per i bonds oltre interessi e rivalutazione monetaria; in subordine la risoluzione di detti contratti per grave inadempimento della banca ferma la condanna alla restituzione della somma di euro [REDACTED] e comunque la condanna al risarcimento del danno pari alla somma investita oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso l'accertamento dell'illecito civile per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della banca convenuta e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, consistente nella restituzione della somma corrisposta di euro [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale indicato equitativamente in euro [REDACTED].

Gli attori assumevano di essere stati sollecitati dal consulente finanziario dr. Cesari presso la propria banca, filiale n. 2 di Firenze, ove erano cointestatari di conto corrente n. 33/70/02649, consulente che aveva loro prospettato un piano di investimento che prevedeva l'acquisto di diversi titoli obbligazionari e ciò per fronte ad una loro esigenza precedentemente manifestata di investire una consistente quantità di denaro ricevuta quale indennizzo per incidente stradale, ove il Berti aveva riportato gravissime lesioni permanenti, onde ottenere una rendita sicura, quale garanzia per il futuro. Precisavano di aver ricevuto il 20.7.2000 il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari senza peraltro ricevere alcuna indicazione specifica sul significato e funzione di tale documento; di essere stati in pari data invitati a firmare un ordine di acquisto di bonds Argentina 9% 00/03 cod. ISIN DE0002466208 per un controvalore nominale di euro 39.000,00 (doc. 2) ed in successiva data del 28.7.2000 di essere stati invitati a firmare un altro ordine di acquisto di titoli Argentinian Letras Externas 9,25% 2004 cod. ISIN XS0113833510 per un controvalore di euro 50.000,00 senza alcuna esplicita informazione circa la reale rischiosità dell'operazione.

Affermavano il loro interesse ad ottenere il rimborso/risarcimento delle somme investite a seguito dell'impossibilità dello Stato argentino di pagare le cedole e della dichiarazione di default, assumendo che la [REDACTED] nel commercializzare dette obbligazioni erano incorsa in gravi inadempimenti comportanti responsabilità come la violazione degli artt. 21 TUIF (Dlv. 58/1998), 26, 27, 28 e 29 regol. att. CONSOB n. 11522/1998 per non aver assunto le informazioni necessarie per poter aprire un valido contratto di negoziazione in materia di investimenti mobiliari; per averli indotti ad effettuare l'acquisto dei menzionati titoli senza informarli sui rischi ai quali andavano incontro e sulle caratteristiche dell'investimento; per aver effettuato l'operazione di vendita di titoli argentini nonostante il proprio interesse in conflitto con quello degli attori in quanto detti titoli si trovavano nel portafoglio della banca e senza preventiva informazione del cliente per iscritto e senza un' espressa autorizzazione scritta a procedere; per non averli avvertiti che l'investimento non era per loro adeguato e per non aver loro richiesto l'ordine scritto a procedere comunque all'operazione in virtù anche del fatto che il contratto quadro di negoziazione titoli stipulato il 23.12.1998 non era stato compilato con riferimento alla parte riguardante le informazioni necessarie circa l'esperienza dei clienti e la loro propensione al

rischio nonché gli obiettivi del finanziamento e la situazione finanziaria e inoltre perché entrambi gli ordini di acquisto del 20 e 28.7.2000 riportano una sola firma.

Costituitasi ritualmente in giudizio la Banca convenuta, contestato ogni addebito e violazione alle norme di legge inerenti la correttezza e la buona fede ed in particolare quelle sopra indicate del TUIF e regolamento Consob 11522, eccepiva di aver fornito adeguata informazione della rischiosità delle operazioni, come confermato dalla dichiarazione contenuta negli ordini di acquisto evidenziata con caratteri grafici di notevole dimensione e sottoscritta dagli attori (doc. 2 e 3) per aver fornito tutta la documentazione necessaria sulle operazioni eseguite e per aver periodicamente inviato i vari estratti conto riportanti la composizione del portafoglio, mai contestati dagli attori e per cui sarebbero gli stessi decaduti da qualsiasi successiva contestazione e, infine, per aver consegnato e sottoposto alla firma il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Inoltre eccepiva la inesistenza di qualsiasi conflitto di interesse non essendo la [REDACTED] titolare di bonds Argentina, quindi non detenuti nel proprio portafoglio, essendo gli stessi stati acquistati al momento dell'ordine dei clienti. Contestava la dedotta inadeguatezza dell'operazione alla propensione al rischio dei clienti avendo gli stessi richiesto di effettuare un investimento con rendimenti più elevati rispetto a quelli precedentemente effettuati e che comunque trattandosi di titoli di uno Stato sovrano nulla faceva presagire il default poi verificatosi, tanto che gli stessi clienti avevano ricevuto gli interessi mediante le cedole più volte pagate. Contestava, infine, gli estremi dell'illecito e gli elementi di danno morale e/o biologico ed esistenziale eccepiti e reclamati dagli attori. Concludeva perciò per il rigetto per infondatezza di tutte le domande attrici.

Senza scambio di ulteriori memorie, in data 17.6.2005 gli attori notificavano a controparte istanza di fissazione di udienza riportandosi sostanzialmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione ~~alla quale faceva seguito~~ nota di precisazione delle conclusioni della convenuta, senza alcuna modifica rispetto a quelle di cui alla comparsa di risposta e di cui sopra si è dato atto.

Seguiva decreto di fissazione di udienza con il quale venivano respinte le richieste di mezzi di prova orali e di c.t.u., implicitamente confermato dal collegio con ordinanza del 16.5.2006, il quale, previo deposito di memorie conclusionali, falliti i tentativi di conciliazione e dopo la discussione orale, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico in causa che gli attori, erano già contitolari di contratto di deposito e amministrazione di titoli, sottoscritto da entrambi il 23.12.1998 (doc. 1 fasc. attori) sul quale i medesimi avevano potere disgiunto di firma. Di conseguenza è infondata la doglianza degli attori relativa alla presunta irregolarità delle operazioni finanziarie a firma soltanto di uno dei titolari del conto.

E' altrettanto pacifico che in data 20.7.2000 e 28.7.2000 la signora [REDACTED] sottoscrisse l'ordine di titoli Argentina, quelli in atti descritti per un controvalore rispettivamente di euro 39.000,00 e 50.000,00 da riportare sul conto deposito titoli intestato anche a [REDACTED] (doc. 2) dopo che i medesimi avevano ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari il 20.7.2000 (cfr. doc. 4 fasc. convenuta), come da dichiarazione da entrambe sottoscritta e non disconosciuta.

Poiché nel caso di specie non risulta neppure a titolo di allegazione che la banca abbia effettuato alcuna attività tipica di sollecitazione mediante attività promozionale fuori sede (cfr. art. 30 TUIF), né di gestione di portafoglio (art. 24 TUIF) quanto piuttosto che gli attori previa rappresentazione di loro necessità, abbiano dato alla banca dei precisi ordini di acquisto per proprio conto, sicuramente devono ritenersi applicabili a tutela dei risparmiatori le norme riguardanti le regole di comportamento per l'esercizio dei servizi di investimento gravanti sugli intermediari nell'attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, dettate dagli artt. 21 e ss. dello stesso TUIF oltre che dal Regol. Consob.

Gli attori hanno dedotto quale primo motivo di impugnativa sia del contratto quadro di negoziazione sia dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina la loro nullità per la violazione di una serie di norme l'art. 21 lett. a) e b) del TUIF e artt. 26 lett. e), 28, 29 regolam. Consob cit., relative ai doveri di comportamento posti a carico dell'intermediario e che impongono il dovere di diligenza, di assunzione delle dovute informazioni, di informazione sulla natura delle operazioni e sui rischi inerenti, di astensione dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente.

Secondo la prospettazione degli attori le citate norme sarebbero da considerare imperative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c.e con la conseguenza che la loro violazione in considerazione della natura degli interessi tutelati darebbe luogo a nullità del contratto.

Per valutare tale domanda occorre esaminare preliminarmente due aspetti correlati, uno che concerne l'ambito di applicazione del rimedio della nullità invocata, l'altro che concerne l'atto che si intendere sanzionare.

Certamente va condivisa l'impostazione secondo cui le disposizioni del TUIF e del suo regolamento attuativo, proprio in quanto mirano a realizzare non solo l'interesse del singolo bensì interessi di carattere generale, quelli relativi alla tutela del risparmio e dell'economia, che hanno una rilevanza costituzionale (art. 41 Cost.), si sostanziano in norme imperative. Da ciò deriva che se dette norme prescrivono i requisiti del contratto, ossia del suo contenuto e forma, come per esempio l'art. 23 TUF, ovvero l'art. 29 Reg. CONSOB che impongono la forma scritta, la loro violazione, anche se ciò non espressamente previsto, può dare ugualmente luogo a nullità dello stesso per il richiamo dell'art. 1418 c.c..

S

Ciò che è determinante ai fini del pronunciamento di nullità, è che la norma che si assume violata *"attenga ad elementi 'intrinseci' della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)* I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto" (così testualmente da ultimo Cass. sez. I 29.9.2005 n. 19024)

Ciò posto deve distinguersi tra le disposizioni speciali che nel caso di specie si assumono violate (art. 21 TUF, 26, 28, 29, Regol. CONSOB), quelle che attengono, quale corollario del principio più generale di correttezza e buona fede, a specifici doveri di comportamento dell'intermediario, esigibili nella fase delle trattative o dell'esecuzione del contratto e quelle che, invece, attengono alla struttura stessa del contratto.

Fermo restando in linea generale il principio di non interferenza fra regole di validità e regole di comportamento, principio desumibile anche dalla chiarificatrice sentenza della Suprema Corte da ultimo ricordata, la nullità potrebbe essere tuttavia ricondotta al comportamento scorretto della banca (e non al vizio dell'atto in sé) al momento della formazione del contratto solo ove tale caso fosse previsto dalla legge, ossia da un'apposita norma che avesse lo specifico effetto di ricondurre la regola di validità del contratto anche a quella di comportamento.

Un esempio lo si rinviene nella disciplina dettata per la tutela del consumatore, così come prevista dagli artt. 1469 ss. c.c.. Essa, con la sanzione della inefficacia – a favore del solo consumatore – introduce il concetto nuovo di violazione della norma che vieta l'inserimento di clausole contrattuali vessatorie per la cui valutazione e accertamento (art. 1469 ter c.c.) deve farsi riferimento sia all'oggettivo e complessivo squilibrio nella regolamentazione dei diritti e degli obblighi contrattuali (vedi l'interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre ovvero la mancanza di chiarezza del contenuto del contratto) sia al comportamento delle parti che non sia improntato a buona fede o che non abbiano reso quella particolare clausola oggetto di apposita trattativa.

In conclusione, per valutare l'esistenza di ipotesi di nullità del contratto di negoziazione di titoli, come quella invocata, è necessario che si sia verificata la violazione di norme (art. 1418 1° co. c.c.) che incidono sugli elementi intrinseci del contratto (art. 1418 2° co. c.c.), potendosi tra questi ritenere compreso anche l'accordo sul contenuto del contratto, inteso quest'ultimo come accordo (adeguatamente) informato sulla natura e sull'oggetto del contratto, quale unico idoneo e capace ad integrare il requisito di cui all'art. 1325 n. 1) c.c. .

Laddove, quindi, la violazione da parte dell'intermediario di una norma di comportamento prevista dal TUIF o regol. att. Consob abbia ricadute sul contenuto del contratto e perciò sull'accordo formatosi su di esso, per il comb. disp. delle dette disposizioni con gli artt. 1325 e 1418 c.c. essa può dare luogo a nullità contrattuale.

In secondo luogo va rilevato come la normativa citata, che pone regole a carico degli intermediari finanziari, sia dettata sia in previsione della stipulazione del c.d. contratto quadro (art. 23 TUIF), sia in vista della sua esecuzione, rispetto al quale i singoli ordini si pongono come esecutivi, dando luogo a loro volta ad autonomi contratti (ad es. compravendita o altro) seppure al primo funzionalmente collegati.

Mentre gli attori non hanno denunciato la violazione dell'art. 23 TUIF, ossia la violazione della disposizione che prescrive la forma scritta del contratto quadro, espressamente sanzionata con la nullità, essi hanno denunciato in primo luogo la violazione dell'art. 21 TUIF.

Detto articolo contiene disposizioni rafforzative del principio di correttezza e buona fede che prescrivono all'intermediario comportamenti di trasparenza nonché di adeguata informazione rispetto alle operazioni che si accingono ad effettuare. La loro eventuale violazione mentre non determina nullità del contratto di intermediazione può rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Quanto detto vale anche per la dedotta violazione dell'art. 26 Reg. Consob che impone il rispetto di regole doverose di comportamento tra cui quella (lett. e) di acquisizione di una conoscenza adeguata dello strumento finanziario onde consentire all'investitore di effettuare una scelta consapevole.

Anche l'art. 28 Reg. cit. prescrive una serie di comportamenti relativi alla attuazione di una completa informazione, mediante anche la consegna di appositi fogli informativi, onde consentire all'investitore di operare nella piena consapevolezza delle proprie scelte.

L'art. 27 riguarda in parte anche la struttura del contratto in quanto, imponendo il dovere, in ossequio al principio di trasparenza, di astenersi dall'operare in situazione di conflitto di interessi, impone nel caso in cui si voglia procedere ugualmente, di informare l'investitore per iscritto mediante chiari moduli con evidenziazione grafica dell'informazione ricevuta e, ciò nonostante, della volontà espressa di effettuare detto investimento.

Sul punto si può notare che in calce ad entrambi gli ordini di acquisto, nulla si dice.

Va tuttavia rilevato che in considerazione della mancanza di prova da parte degli attori della sussistenza di ipotesi di sollecitazione e in considerazione altresì del fatto che i titoli siano stati negoziati dalla banca in contropartita diretta con il cliente non vi sono motivi sufficienti a far ritenere l'esistenza di un conflitto di interessi, ossia che la banca abbia venduto titoli già esistenti nel proprio portafoglio.

Del resto a fronte di tale contestazione da parte della banca convenuta sul punto gli attori niente hanno controdedotto.

L'art. 29 reg. Consob, poi, sempre nella stessa ottica prevede l'obbligo di astensione dell'intermediario dall'effettuare operazioni non adeguate, del quale l'investitore deve essere previamente informato, e in caso di conclusione dell'operazione ciò malgrado, impone l'assenso esplicito dell'investitore che deve essere rilasciato per iscritto, o in caso di ordine telefonico, deve essere registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore. Nel caso di specie in considerazione, anche delle chiare e

manifestate necessità di una rendita sicura soprattutto a causa delle particolari condizioni fisiche del [REDACTED], e quindi dei suoi gravi problemi di salute, circostanza questa in alcun modo contraddetta, si ritiene che le operazioni di acquisto di bond Argentina non fossero adeguate alle aspettative degli investitori e ciò a maggior ragione tenuto conto della mancata acquisizione di notizie specifiche utili per valutare la situazione finanziaria degli investitori e la loro generica propensione al rischio (vedi mancata specificazione sul punto nella premessa del contratto quadro). Si tratta, infatti, di operazioni il cui rendimento, come ammesso dalla stessa banca era all'epoca (luglio 2000) tre volte superiore a quello di un titolo italiano, con la conseguenza che ad esso doveva necessariamente corrispondere un rischio più elevato, tanto è vero che è fatto ormai notorio e diffuso a mezzo di tutti gli organi di stampa, come al default del dicembre del 2001 fosse preceduto un periodo di crisi economica dello Stato Argentino corrispondente ad un progressivo declassamento della categoria di rating dei corrispondenti titoli di Stato (nel 2000 già di categoria BB/BB1/BB-)

Proprio in virtù di ciò gli attori avrebbero dovuto essere sconsigliati, tanto che le operazioni si sarebbero potute effettuare solo dietro apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità, così come prescritto dall'art. 29 cit.

Sul punto, infatti, si può notare che in calce ad entrambi gli ordini di acquisto, mentre è riportata la dichiarazione seppur generica, circa la informazione ricevuta sulla natura e rischiosità dell'operazione di acquisto di bond Argentina, nulla si dice in merito alla volontà di procedere ugualmente nonostante la non adeguatezza della stessa (vedi casella non barrata né sottoscritta).

In base alla ricostruzione alla quale si è sopra proceduto, laddove le norme del TUIF e del regol. Consob, da ritenersi imperative, possano incidere sulla struttura e sul contenuto del contratto, la loro violazione determina la nullità del contratto, senza che tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo ad esse da parte dell'art. 1418 1° co. c.c....

In base alla ricostruzione alla quale si è sopra proceduto, si può notare che l'art. 29 cit. riguarda sia una regola di comportamento (l'obbligo di astensione dall'effettuare operazioni non adeguate) sia una regola di forma (obbligo di raccogliere la dichiarazione scritta di volontà espressa di procedere nonostante la inadeguatezza dell'operazione) e perciò la sua violazione mentre sicuramente non rende nullo il contratto di intermediazione finanziaria, giacché la sua violazione è avvenuta successivamente alla sua stipulazione, per contro determina la nullità del singolo contratto di compravendita, stipulato in virtù di un ordine recepito dal mandatario in violazione di imperativa, che ha determinato la mancanza di un accordo valido sul contenuto del contratto (art. 1325 c.c.), senza che tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo ad essa da parte dell'art. 1418 co. c.c....

La nullità dei singoli contratti di acquisto (non del contratto quadro di intermediazione finanziaria) in accoglimento della domanda posta in via principale dagli attori determina per effetto delle regole sull'indebito pagamento (art. 2033 ss c.c.) la condanna della banca alla restituzione in favore degli attori delle somme da quest'ultima percepite in esecuzione dei contratti di compravendita dichiarati nulli.

A tale obbligo corrisponderebbe il diritto della banca a vedersi restituire o meglio a trattenere i titoli acquistati e dalla stessa detenuti in custodia, così come in conseguenza al venir meno della proprietà dei titoli in virtù dei quali la banca assume che gli attori abbiano riscosso le cedole sul proprio conto corrente, - circostanza questa che seppure non provata non è contraddetta dagli attori medesimi - gli attori sarebbero tenuti a restituire alla banca le somme corrispondenti.

Tuttavia, in ordine sia alla restituzione dei titoli Argentina che delle somme corrispondenti alle cedole rimosse, in mancanza di espressa domanda da parte della banca convenuta, in questa sede giudiziale è preclusa ogni pronuncia.

In tema di indebito oggettivo, a differenza dell'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), l'errore del solvens e la sua scusabilità, non rileva. La buona o mala fede dell'accipiens incide sulla diversa decorrenza degli interessi dovuti nel primo caso dalla data della domanda giudiziale, nel secondo dalla data dell'avvenuto pagamento. E' principio consolidato che la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solo dalla prova contraria, vale a dire della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento (cfr. tra le altre Cass., sez. III, 06-02-1998, n. 1293). Nel caso di specie per le ragioni anzidette la violazione degli obblighi di diligenza della banca escludono la sua buona fede cosicché gli interessi sulla somma investita, andranno calcolati solo a partire dalla data, per semplificazione, del secondo versamento del 28.7.2000

Niente, poi, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria posto che trattasi di debito di valuta per il quale sarebbe richiesta la prova, che non è stata data nel caso di specie, del maggior danno subito per effetto della stipulazione di detti contratti e per la mancata pronta restituzione delle somme.

Quanto all'ulteriore richiesta di risarcimento di tutti i danni, anche morale e/o biologico, essa non può trovare accoglimento in quanto gli attori non hanno in alcun modo né allegato né provato o richiesto di provare tali ulteriori danni, diversi dall'esborso di denaro per l'acquisto dei bonds, cosicché in mancanza di qualunque elemento obiettivo di riferimento - né era possibile disporre c.t.u., che sarebbe stata del tutto esplorativa - non è possibile procedere a liquidazione in via equitativa.

Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di notula, in considerazione del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività svolta, si liquidano in via equitativa e tenendo conto delle tariffe professionali in vigore in complessivi euro

di cui euro [redacted] per diritti, euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per esborsi, oltre spese generali (12,5% su diritti ed onorari), IVA e CAP

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria, istanza, deduzione ed eccezione respinta, in accoglimento della domanda attrice dichiara nulli i contratti di acquisto di obbligazioni, bond Argentina, custodite nel conto deposito titoli n. 133/3108 aperto presso la filiale n. 2 di Firenze del [redacted] dagli attori [redacted] e di cui agli ordini M133/0/331 del 20.7.200 e M133/0/361 del 28.7.2000 e per l'effetto condanna la convenuta Cassa di Risparmio di San Miniato a restituire agli attori [redacted] la somma di euro [redacted] oltre interessi legali calcolati su detta somma dal 28.7.2000 al saldo. Condanna la banca convenuta a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in complessivi euro [redacted] oltre spese generali, IVA e CAP sul dovuto come per legge.

Firenze 26.3.2007

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - CI
Loretta EUSEPI

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 MAR 2007

IL CANCELLIERE - CI
Loretta EUSEPI

ESATTI PER LA REGISTRAZIONE
AG. REG. ENTRATE - AG. 1 FI
EURO 3168,00 ALN. 6942 IN DATA 5.06.07

FI, 15.06.07

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Ida SBARDELI)

ALIZI



REGISTRATO IN DATA

PRENOTATA A

AL N°

MOD. 9

EURO

MOD. 71 M
DEBITO

FI,

IL CANCELLIERE